

Repertorio n. del (data ultima firma)

**RINNOVO CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SOCIOLOGIA POLITICA
(acronimo CIUSPO)**

TRA L'UNIVERSITA'

di FIRENZE, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 23 novembre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2021;

di PERUGIA, rappresentata dal Magnifico Rettore Maurizio Oliviero autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 29 novembre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2021;

di GENOVA, rappresentata dal Magnifico Rettore Federico Delfino autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 19 ottobre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2021;

della CALABRIA, rappresentata dal Magnifico Rettore Leone Nicola autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 28 ottobre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2021;

di PISA, rappresentata dal Magnifico Rettore Paolo Maria Mancarella autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 9 dicembre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2021;

PREMESSO CHE

- nel 1987 è stata sottoscritta la convenzione istitutiva fra gli Atenei di Firenze e Perugia;
- nel 2008 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo con cui si inseriva anche l'Università di Genova;
- nel 2010 l'Ateneo di Firenze approvava un atto di modifica della convenzione che risulta essere sottoscritto dal Rettore di Perugia e rinviato a Firenze nel 2014 mentre l'Ateneo di Genova faceva approvare nel 2010 il rinnovo dell'accordo dai suoi organi accademici;
- l'art. 13 della convenzione prevede che "l'atto ha durata di quattro anni ed è rinnovabile previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte degli Organi accademici degli Atenei convenzionati" e pertanto la prima scadenza è maturata nel 2018;
- negli anni successivi, l'iter di rinnovo non giungeva ad un esito definitivo;
- gli organi del Centro hanno continuato senza soluzione di continuità ad operare, garantendo il mantenimento e lo sviluppo di tutte le attività del Centro;
- il Consiglio di Gestione del Centro in data 22 marzo 2021 ha espresso la volontà di rinnovare l'accordo;
- gli Atenei di Firenze, Genova e Perugia con la sottoscrizione del presente atto riconoscono la continuità dell'operato degli organi del Centro, essendosi determinato una sorta di rinnovo tacito della convenzione fino all'attuale ulteriore rinnovo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione

1. Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, Firenze, Genova e Perugia, viene rinnovata, mediante la sottoscrizione del presente atto, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, la convenzione del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) – (nel seguito, "Centro").
2. Gli Atenei di Pisa e della Calabria entrano a far parte del Centro con la sottoscrizione del presente atto.
3. Le Università di Firenze, Genova e Perugia con la sottoscrizione del presente atto riconoscono la continuità e la legittimità dell'operato degli organi del centro fino al presente rinnovo, salvo responsabilità derivanti da atti e comportamenti non conformi alle norme di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:
 - a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche negli ambiti delle problematiche inerenti al governo della società contemporanea con la partecipazione di sociologi di varia specializzazione che trovano il principale riferimento comune nell'indagine sul rapporto tra società e politica, con il coinvolgimento di studiosi delle diverse discipline interessate alla comprensione dei fenomeni sociali e politici;
 - b) diffondere i risultati di tali ricerche;
 - c) promuovere il confronto scientifico, la formazione, la ricerca e le attività di terza missione negli ambiti indicati al punto a);
 - d) favorire scambi con la comunità internazionale degli studiosi dei fenomeni sociali e politici.
2. Tali fini sono perseguiti: a) organizzando seminari, convegni e cicli di lezioni con la partecipazione di docenti o esperti di Università, Enti ed Istituzioni italiane o estere; b) promuovendo pubblicazioni (monografie, working papers, raccolte di saggi, numeri monografici di riviste ecc.); c) ricercando forme di collaborazione con Università, Enti, Istituzioni, italiane o estere.
3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti delle altre Università aderenti.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze. Il Dipartimento si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione e nel rispetto delle norme dello Statuto, del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità e della normativa vigente in Ateneo.
2. La sede amministrativa potrà variare previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Articolo 4

Afferenza al Centro

1. Aderiscono al Centro i seguenti Dipartimenti delle Università convenzionate:
Firenze: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
Perugia: Dipartimento di Scienze Politiche;
Genova: Dipartimento di Scienze Politiche.
Pisa: Dipartimento di Scienze Politiche
Della Calabria: Dipartimento di Culture, Educazione e Società

I docenti degli Atenei convenzionati che svolgono ricerca nei campi di competenza del Centro ed in campi affini possono chiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore (di cui all'art. 6); sulla loro ammissione decide il Consiglio scientifico (di cui all'art. 7). Nella fase di rinnovo dell'atto, i suddetti docenti saranno elencati in calce al presente atto.

2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.

3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani sia stranieri che ne facciano motivata richiesta al Direttore. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Scientifico.

Articolo 5

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Scientifico.

Articolo 6

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Scientifico che lo elegge fra i propri componenti rappresentanti degli Atenei aderenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui o colei che riporta il maggior numero di voti.

3. Il Direttore:

- a. promuove e coordina le attività del Centro;
 - b. sovrintende alla gestione amministrativa del Centro in collaborazione con il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;
 - c. comunica l'accoglimento delle domande di nuova adesione dei docenti dei Dipartimenti afferenti al Centro e degli studiosi di altri dipartimenti e atenei e riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - d. convoca e presiede il Consiglio Scientifico e le riunioni con tutti gli aderenti al Centro;
 - e. cura l'esecuzione delle relative deliberazioni del Consiglio scientifico;
 - f. predispose la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario da trasmettere per l'approvazione al Consiglio Scientifico;
 - g. predispose la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo da trasmettere all'Unità amministrativa a cui afferisce e, una volta approvata dal Consiglio Scientifico, la trasmette alle Università aderenti per la valutazione dell'attività;
 - h. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;
 - i. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa le richieste di adesioni di altri Atenei;
 - j. adotta atti di competenza del Consiglio Scientifico che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio Scientifico per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - k. convoca 1 volta l'anno un'assemblea di tutti i docenti aderenti a vario titolo al CIUSPO (sia in rappresentanza degli Atenei aderenti al Centro che quelli che aderiscono individualmente), per illustrare l'operato della struttura;
 - l. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con i Dipartimenti di afferenza.
4. Il Direttore può nominare un vicedirettore scelto tra i componenti del Consiglio Scientifico, rappresentanti di Atenei aderenti facenti parte di atenei diversi da quello del Direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto dai professori e ricercatori nominati dal Consiglio di dipartimento degli atenei aderenti, fino a due per ogni sede, scelti da e fra i docenti/ricercatori degli Atenei aderenti.
2. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni.
3. Il Consiglio scientifico:
 - a. indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sulla disattivazione del Centro;
 - b. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - c. elegge il Direttore del Centro tra i suoi componenti secondo le maggioranze richieste dall'art. 6 comma 2;
 - d. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario;
 - e. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - f. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - g. delibera sul trasferimento dei beni assegnati in uso agli Atenei aderenti al Centro;
 - h. propone in caso di scioglimento del Centro, il piano di ripartizione dei beni acquistati con fondi del Centro;
 - i. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;
 - j. prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - k. propone agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.
5. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 8

Collaborazioni con altri organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire con enti pubblici o privati, anche attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio Scientifico, forme di collaborazione per l'approfondimento di temi di ricerca sui fenomeni sociali e politici.

Articolo 9

Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

1. Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Finanza dell'Università di Firenze, il Centro non ha personalità giuridica e autonomia amministrativa e di spesa. Afferisce ad un Dipartimento. Esso non dispone di un organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario. Rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti.
2. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche e private, nazionali

e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi, da contributi o convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. I finanziamenti assegnati al Centro affluiscono al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

4. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.

5. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

6. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7. In nessun caso il Centro grava automaticamente per il suo funzionamento in termini di risorse finanziarie ed oneri aggiuntivi a carico degli Atenei che sottoscrivono la presente convenzione.

Articolo 10

Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall'Ateneo che è sede amministrativa. I beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati ed a seguito di delibera del Consiglio Scientifico

2. Nel caso di scioglimento del Centro, i beni acquistati con le risorse del Centro saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione degli organi di governo delle medesime, su proposta del Consiglio Scientifico.

Articolo 11

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 7 comma 3 lett. e), e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

Articolo 12

Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per altri 4 anni, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti, previa positiva valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti.

Articolo 13

Recesso e scioglimento

1. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Consiglio Scientifico. L'Università recedente, mediante i rispettivi Dipartimenti aderenti, è comunque responsabile delle obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

2. Il Centro può essere sciolto dagli organi di governo dell'Università sede, su proposta del Consiglio Scientifico sentite le altre Università convenzionate.

3. Gli organi accademici dell'Università sede amministrativa del Centro possono assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa quando, sulla base delle valutazioni di cui

all'art. 11, ritengono che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Articolo 14

Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le nuove adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate dal Consiglio Scientifico e approvate dagli organi di governo di tutte le Università convenzionate. Esse sono formalizzate con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 15

Diritti di proprietà intellettuale

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro e la proprietà intellettuale che ne deriva dovranno essere attribuiti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dato da ciascuna, tramite le proprie Strutture coinvolte.

2. In caso di risultati suscettibili di tutela, il Centro e l'/le Università interessata/e demanderanno la specifica regolazione dei reciproci impegni in separati accordi. Rimane fermo il diritto degli autori di essere menzionati in quanto tali nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

Articolo 16

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 17

Trattamento dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano al trattamento dei reciproci dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.8.2018, n. 101.

Articolo 18

Sicurezza

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

2. Ciascun Ateneo aderente alla Convenzione, per la parte di sua competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, e sicurezza sul lavoro.

3. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. lgs 81/2008 e ss.mm. è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi del suddetto decreto.

4. Sempre ai sensi del D. lgs 81/2008 e ss.mm. il personale coinvolto nelle attività della presente Convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e regolamenti della struttura ospitante.

Articolo 19

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

5. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

6. Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

Articolo 20

Controversie

1. Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

2. Qualora non sia possibile risolvere la controversia ai sensi del comma precedente, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 21

Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

Articolo 22

Norme transitorie e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

2. Unitamente alla sottoscrizione dell'atto, gli Atenei aderenti comunicano, contestualmente all'approvazione dell'atto, i docenti aderenti al Centro componenti del Consiglio scientifico.

PER L'UNIVERSITA' DI FIRENZE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI GENOVA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI PERUGIA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI PISA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

ALLEGATO A

ADERENTI

UNIVERSITA' DI FIRENZE
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Prof. Vittorio Mete
Prof. Marco Bontempi

UNIVERSITA' DI GENOVA
Dipartimento di Scienze Politiche
Prof. Andrea Fabrizio Pirni
Prof. Luca Raffini

UNIVERSITA' DI PERUGIA
Dipartimento di Scienze Politiche
Prof. Marco Damiani
Prof. Giovanni Barbieri

UNIVERSITA' DI PISA
Dipartimento di Scienze Politiche
Prof. Lorenzo Viviani

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Dipartimento di Culture, Educazione e Società
Prof. Maria Mirabelli
Prof. Francesca Veltri